



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO MARITTIMO

Il Convegno è valido quale Corso
per la Formazione Decentrata dei Magistrati
ed è accreditato presso
l'Ordine degli Avvocati di Genova
ai fini della Formazione Professionale Continua.

Il sequestro di nave: un raffronto tra le Convenzioni del 1952 e del 1999



Sede del Convegno

Palazzo della Borsa Valori
Via XX Settembre 44, Genova

Iscrizione

Si prega di confermare la partecipazione
alla segreteria organizzativa
entro il 20 giugno 2011

Segreteria organizzativa

presidenza@aidim.org
Tel. +39 010 586441
Fax +39 010 594805

Genova

27 giugno 2011

Palazzo della Borsa Valori

Via XX Settembre 44



Camera di Commercio
Genova



CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Corte di Appello di Genova



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

IL DIRITTO MARITTIMO

DIRITTO TRASPORTI

Il sequestro di nave: un raffronto tra le Convenzioni del 1952 e del 1999

La normativa uniforme nella materia del sequestro di nave, costituita dalla Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 di cui sono parte 75 Stati, si arricchisce di una nuova Convenzione che è stata adottata il 12 marzo 1999 in seguito ad una Conferenza Diplomatica congiunta delle Nazioni Unite e dell'IMO tenutasi a Ginevra sotto gli auspici dell'UNCTAD.

Difatti, successivamente all'adesione dell'Albania, avvenuta il 14 marzo 2011, la Convenzione del 1999 entrerà in vigore il 14 settembre 2011.

Tra gli Stati che al momento sono parte di questa nuova Convenzione (oltre all'Albania, l'Algeria, il Benin, la Bulgaria, l'Ecuador, l'Estonia, la Lettonia, la Liberia, la Spagna e la Siria) non vi è l'Italia.

Tuttavia le sue disposizioni, che modificano, integrano e chiariscono quelle contenute nella Convenzione del 1952, sono applicabili, tranne che venga espressa una riserva in senso contrario, a navi di qualsiasi bandiera, e quindi anche a navi italiane, che si trovino nelle acque marittime o interne di uno Stato contraente. Inoltre, contrariamente alla Convenzione del 1952, anche le navi battenti la bandiera di uno Stato non contraente possono essere sequestrate solo per un credito marittimo e non anche per altri crediti per i quali il sequestro è consentito dalla legge dello Stato di bandiera.

Scopo di questo Convegno – promosso dall'**Associazione Italiana di Diritto Marittimo** con il patrocinio della **Camera di Commercio di Genova** ed anche del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Ordine degli Avvocati di Genova, della Rivista Trimestrale "Il Diritto Marittimo" e di "Diritto e Trasporti", inserto mensile del settimanale "Corriere dei Trasporti" – è di effettuare un raffronto tra le disposizioni delle due Convenzioni considerando le differenze più rilevanti in modo tale da poter consentire una valutazione sulla opportunità o meno, per la comunità marittima del nostro paese e per tutti coloro che si avvalgono del trasporto marittimo per i loro commerci, che anche l'Italia aderisca alla Convenzione del 1999.

14.00 **Registrazione**

14.30 **Saluti e presentazione**

Paolo Odone Presidente Camera di Commercio, Genova
Claudio Viazzi Presidente Tribunale di Genova
Stefano Savi Presidente Ordine degli Avvocati, Genova
Giorgio Berlingieri Presidente Associazione Italiana Diritto Marittimo

15.00 **Relazioni**

Presidente Mauro Casanova

Pietro Palandri

I nuovi "crediti marittimi" secondo la Convenzione del 1999

Francesco Siccardi

Il debitore, la nave ed il sequestro dalla Convenzione 1952 alla Convenzione 1999

Antonino Dimundo

Giurisdizione e competenza per il sequestro di nave e per la causa di merito nelle Convenzioni del 1952 e del 1999

Claudio Perrella

La disciplina in materia di "sequestro multiplo" e considerazioni sull'ambito di applicazione delle Convenzioni

Sergio La China

Sequestro di nave, cautela rischiosa: attenti ai danni!

17.00 **Coffee Break**

17.30 **Tavola rotonda**

Presidente Francesco Berlingieri

Sarebbe opportuno per l'Italia aderire alla Convenzione del 1999?

Maurizio Dardani

Giuseppe Duca

Marcello Maresca

Vittorio Porzio

Chiara Tuo

Dibattito ed interventi

19.00 **Cocktail**